

Trento, 20 febbraio 2026
NL/PF/lb

Egregio Signor
Roberto Paccher
Presidente del Consiglio regionale
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige

interoperabilità PITRE

E, p.c.

Egregio Signor
Dominik Oberstaller
Presidente
Consiglio dei Comuni
della Provincia di Bolzano

Egregio Signor
Mirko Bisesti
Prima commissione legislativa
del Consiglio del Consiglio regionale
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige

interoperabilità PITRE

Oggetto: disegno di legge regionale n. 29/XVII concernente 'Permessi per mandato politico comunale per il personale comunale dipendente. Integrazione della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige), e successive modificazioni' (presentato dal Consiglieri regionali Foppa, Rohrer, Oberkofler e Coppola): espressione di pareri o osservazioni.

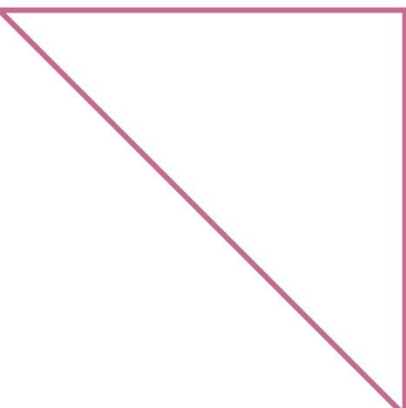
Con la presente, in riscontro alla richiesta di codesto spettabile Consiglio regionale del 23 gennaio u.s., comunico che in merito alla proposta meglio specificata in oggetto, nella seduta del 18 febbraio u.s. il Consiglio delle autonomie locali ha espresso:

parere negativo.

In premessa occorre formulare alcune precisazioni.

L'Organismo da me rappresentato, pur esprimendo parere negativo riguardo al DDL esaminato, ha ampiamente condiviso la finalità perseguita dai proponenti, ossia quella di agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita politica attiva negli enti locali del nostro Territorio, ritenuta un valore da tutelare in ogni forma, anche attraverso l'introduzione delle opportune innovazioni normative.

Tale obiettivo, ha considerato, può senz'altro essere perseguito anche mediante strumenti che favoriscano la conciliazione tra attività lavorativa e impegno politico, quali i permessi retribuiti.



Tuttavia, ha ritenuto che la specifica proposta presenti criticità sotto il profilo del contenuto, della tecnica normativa e del coordinamento con la disciplina vigente, come di seguito evidenziato.

Contesto normativo

Il disegno di legge in esame intende introdurre nella L.R. 3 maggio 2018, n. 2, nella sezione relativa al personale dei comuni, una disciplina dei permessi retribuiti già prevista dalla normativa provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano per i dipendenti che rivestano la carica di consigliere comunale.

La disciplina dei permessi per cariche pubbliche degli amministratori locali – sia dipendenti pubblici sia privati – è attualmente regolata dagli articoli 79 e seguenti del [Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (TUEL), cui fa espresso rinvio l'art. 71 della [Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2](#).

Ne consegue che, allo stato, i permessi per gli amministratori locali di tutti gli enti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige risultano allineati alla disciplina nazionale.

Osservazioni in merito al contenuto

Gran parte della proposta legislativa riproduce tutele già previste dall'art. 79, commi 1 e 4, del TUEL. L'unica innovazione sostanziale consiste nella previsione di un permesso retribuito di due ore per ciascuna seduta del consiglio comunale in favore dei consiglieri comunali dipendenti di un comune. È inoltre previsto che la Regione si attivi per l'estensione della disciplina anche presso altre pubbliche amministrazioni e presso datori di lavoro privati (comma 2).

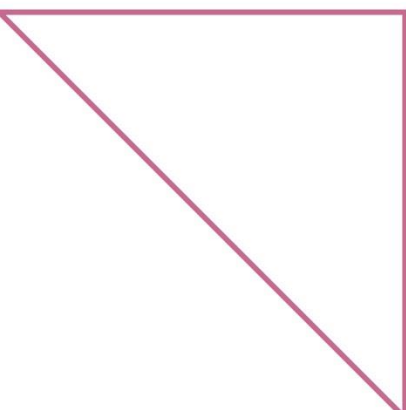
In linea generale, i permessi retribuiti sono riconosciuti dall'ordinamento o dalla contrattazione collettiva nei casi in cui un impegno del lavoratore sia incompatibile con l'orario di servizio e tale incompatibilità non sia altrimenti superabile. Anche per i permessi connessi al mandato politico (es. sindaci e assessori), la normativa nazionale prevede che le assenze siano "prontamente e puntualmente documentate" (art. 79, comma 6, TUEL).

Diversamente, il permesso di due ore previsto dalla proposta non risulta subordinato alla dimostrazione di uno specifico impegno incompatibile con l'attività lavorativa, configurandosi di fatto come una riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione, riservata esclusivamente ai dipendenti comunali che siano consiglieri comunali.

Tale previsione appare:

- non coerente con la disciplina generale dei permessi sul luogo di lavoro;
- suscettibile di determinare una disparità di trattamento tra dipendenti comunali e dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o di imprese private, che non beneficerebbero della medesima tutela.

Quanto al comma 2, si evidenzia che la Regione Autonoma non sembra disporre di competenza diretta né in ordine al personale di altre amministrazioni, né con riferimento alla possibilità di stipulare accordi vincolanti con soggetti privati.



Osservazioni in merito alla tecnica normativa

I primi due periodi del nuovo articolo 109-bis L.R. 2/2018 riproducono parzialmente tutele già previste dall'art. 79 del TUEL, richiamato dall'art. 71 L.R. 2/2018.

La riproduzione parziale di disposizioni nazionali è sconsigliabile, in quanto può generare incertezze interpretative. A titolo esemplificativo, viene menzionato il permesso per i presidenti dei gruppi consiliari nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ma non quello previsto per i presidenti dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, con il rischio di ingenerare dubbi circa l'applicabilità delle tutele nazionali.

Si rileva inoltre che la specificazione relativa ai dipendenti eletti "in un consiglio comunale di un comune diverso da quello presso il quale prestano servizio" appare pleonastica, atteso che l'incompatibilità tra rapporto di lavoro e mandato politico presso il medesimo ente è già disciplinata dall'art. 77, comma 1, lett. e), L.R. 2/2018. Tale precisazione potrebbe, anzi, dar luogo a interpretazioni ambigue.

Con riferimento al permesso di due ore, non risulta chiarita la finalità della previsione (ad esempio, preparazione e studio dell'ordine del giorno). L'assenza di una esplicita indicazione potrebbe indurre a interpretare il permesso come limite massimo alla durata delle assenze per la partecipazione alle sedute, con possibili profili di illegittimità.

Coordinamento con la disciplina vigente

Si segnala infine che, per il permesso in esame, non troverebbe applicazione la disciplina del rimborso di cui all'art. 80 del TUEL, estesa ai dipendenti degli enti locali dall'art. 1, comma 536, L. 213/2023, in quanto tale disposizione si riferisce esclusivamente ai permessi previsti dalla normativa nazionale.

Ne conseguirebbe che l'onere finanziario relativo al nuovo permesso resterebbe integralmente a carico dell'amministrazione presso la quale il consigliere comunale presta servizio, con potenziali ricadute sulla spesa del personale.

A disposizione per ogni chiarimento si rendesse opportuno, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente
Ing. Michele Cereghini
